

## 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Il trasferimento sui pascoli estivi del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza, il cui esito è riportato sul Mod.7 *"Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali"*, previsto dall'art. 42 del RPV. **Tale certificazione deve essere completa anche dell'elenco dei capi oggetto della movimentazione.**

Tutti i bovini, bufalini, ovini, caprini ed equidi diretti all'alpeggio nei territori delle AA.SS.LL. in cui sono resi obbligatori, per motivi epidemiologici, dei trattamenti immunizzanti, devono essere sottoposti a trattamento vaccinale, nei tempi e modalità previsti dagli specifici programmi. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato Mod. 7.

Il Mod. 7 deve essere consegnato, a cura degli interessati, non più tardi del giorno successivo a quello di arrivo nel luogo di monticazione, all'Autorità Comunale, che provvederà a farlo pervenire al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

Oltre che dal Mod.7, i bovini, bufalini, ovini e caprini devono essere scortati da certificazione (mod. 4/libretto di pascolo vagante) che attesti il possesso dei requisiti sanitari previsti al punto 2 "Disposizioni specifiche" del presente Allegato A).

**Per i bovini e gli ovi caprini, il Mod. 7, di cui sopra, deve essere prodotto utilizzando al specifica funzione presente in BDR dove deve anche essere registrata la movimentazione verso l'alpeggio dei singoli capi.**

### • Autorizzazione al trasferimento

#### **Alpeggio:**

1. Nell'ambito dello stesso Comune (art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria), la richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.

2. Fuori Comune (art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria): almeno quindici giorni prima della partenza, l'allevatore comunica al Servizio Veterinario, competente sul territorio ove si trova, l'alpeggio e la data in cui intende trasferire i propri animali; Il servizio Veterinario trasmette queste informazioni al Servizio Veterinario competente sull'alpeggio.

Il Servizio Veterinario che rilascia il Mod.7, provvederà a trasmetterne copia al Servizio Veterinario competente sull'alpeggio.


L'allevatore deve provvedere, al più presto, entro il giorno successivo all'arrivo in alpeggio, alla consegna del Mod. 7 al Sindaco del Comune.

Prima della demonticazione, nei 3 giorni precedenti la partenza, copia del Mod 7 firmata dal Sindaco deve essere restituita all'allevatore e al Servizio Veterinario competente sull'alpeggio.

#### **Pascolo vagante**

I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., entro il 20 marzo di ogni anno, ai sensi della L.R. 33/09, Titolo IX, art.125, comma 3:

- verificano la presenza di greggi sul proprio territorio;
- acquisiscono l'elenco ei Comuni che saranno interessati dal passaggio delle greggi e le date presunte;



- trasmettono queste informazioni alle ASL interessate e alla Regione.

Per i greggi, che effettuano l'alpeggio, tale informazione può essere acquisita in fase di demonticazione ed è da intendersi riferita al periodo che va alla salita in alpe l'anno successivo.

#### • **Norme varie**

Sulla scorta delle comunicazioni e delle certificazioni mod. 7 consegnati all'Autorità comunale, il Servizio Veterinario della A.S.L. compilerà un'accurata registrazione del carico effettivo di ogni malga o pascolo comunale o privato.

Le AA.SS.LL. provvederanno ad istituire posti di controllo sanitario per verificare la certificazione di scorta, l'identificazione e lo stato degli animali nelle località di transito obbligatorio del bestiame.

Gli animali scortati da certificati irregolari saranno opportunamente accantonati a spese dei detentori, in attesa di accertamento.

In mancanza dei requisiti richiesti dal presente Decreto, saranno respinti al luogo di origine sotto vincolo sanitario a spese del proprietario ed i responsabili saranno deferiti all'Autorità competente. I proprietari e gestori a qualsiasi titolo dei pascoli e malghe ed il personale addetto alla sorveglianza del bestiame, sono tenuti a respingere gli animali sprovvisti dei requisiti prescritti dal presente Decreto, avvertendo nel contempo l'Autorità Comunale e l'A.S.L. sede del Servizio Veterinario.

E' fatto obbligo ai gestori o proprietari dei pascoli di montagna di tenere aggiornato l'apposito "registro di monticazione", fornito gratuitamente dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio. Tali registri, all'atto del ritorno degli animali alle sedi invernali, dovranno essere restituiti al Sindaco del Comune sede del pascolo per la successiva trasmissione all'A.S.L.

Demonticazione: per il ritorno degli animali alle sedi invernali (demonticazione) valgono gli stessi certificati rilasciati per la monticazione (mod.7), salvo diverse disposizioni emanate per motivi sanitari.


#### • **Competenze**

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente sulla sede legale del gregge:

- attribuisce il codice aziendale;
- collabora nella gestione sanitaria del gregge;
- gestisce la qualifica sanitaria, comunicando il riscontro di eventuali irregolarità alla Regione.

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente sul territorio ove si trova il gregge:

- effettua i controlli sanitari;
- adotta eventuali provvedimenti sanitari e atti conseguenti (es. ordinanza di abbattimento, ecc.);
- rendiconta l'attività di controllo;
- rilascia il Mod.7;
- compila il Mod.2/33 bis e lo invia, unitamente al rapporto di prova, anche all'ASL competente sulla sede legale del gregge;
- indennizza eventuali animali abbattuti;
- rilascia certificazioni/attestazioni (es. Mod 4);
- effettua l'aggiornamento anagrafico, nonché la registrazione in BDR dei controlli e della qualifica sanitaria.



Il Servizio Veterinario dell'ASL competente sul territorio comunque interessato dal passaggio del gregge:

- collabora nella gestione sanitaria del gregge.

## 2- DISPOSIZIONI SPECIFICHE

### • Bovini e bufalini

I bovini e bufalini devono essere identificati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, fatti salvi ulteriori specifici requisiti stabiliti per motivi epidemiologici, devono provenire da:


- allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
- allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi;
- allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento delle qualifiche sanitarie, se non sono stati effettuati nell'anno precedente alla salita in alpeggio, devono essere effettuati prima della monticazione, nei 120 giorni precedenti la partenza.

Al fine di prevenire la diffusione dell'**IBR**, il trasferimento dei bovini in alpeggio è consentito alle seguenti condizioni:

- a) se provenienti da allevamenti Indenni o Ufficialmente indenni da IBR, possono essere trasferiti in alpeggio senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo;
- b) se provenienti da allevamento con un controllo sierologico negativo per IBR effettuato da non oltre 12 mesi, possono essere trasferiti in alpeggio senza alcun controllo sanitario o intervento vaccinale suppletivo, fatta salva, laddove possibile, una prova sul latte di massa dell'intero allevamento effettuata nei 90 giorni precedenti lo spostamento in alpeggio;
- c) se provenienti da un allevamento infetto da IBR:
  - i bovini risultati positivi al controllo sierologico devono essere sottoposti a trattamento immunizzante con vaccino deieto, con almeno due interventi vaccinali distanziati di almeno un mese l'uno dall'altro, l'ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e da almeno 15 giorni;
  - i bovini risultati negativi al controllo sierologico effettuato da non oltre dodici mesi devono essere sottoposti al trattamento immunizzante di cui al punto precedente qualora in allevamento la prevalenza dei bovini positivi sia superiore al 30% o sia riscontrata positività in soggetti di meno di 24 mesi di età;
- d) se provenienti da un allevamento con stato sanitario sconosciuto, devono essere sottoposti a trattamento immunizzante con vaccino deieto, con almeno due interventi vaccinali distanziati di almeno un mese, l'ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e da almeno 15 giorni.

Deroghe: sono esonerati dai controlli e dagli interventi vaccinali previsti ai precedenti punti c) e d), gli animali che appartengono allo stesso allevamento e che si trasferiscono in alpeggio senza possibilità di contatto con bovini di diversa provenienza, nonché gli animali da ingrasso destinati



in alpeggi in cui entrano in contatto solamente con altri bovini da ingrasso, anche se provenienti da altri allevamenti.

- **Ovini e caprini**

Gli ovini ed i caprini, fatti salvi ulteriori specifici requisiti stabiliti per motivi epidemiologici, devono provenire da allevamenti "ufficialmente indenni" da brucellosi ed essere identificati secondo quanto prescritto dalle norme nazionali/regionali in vigore.

Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento delle qualifiche sanitarie devono essere effettuati, secondo le modalità previste dalle norme regionali in vigore, in particolare:

- allevamenti ovi caprini vaganti (greggi): accertamento sierologico nei 120 giorni precedenti la partenza, secondo le modalità di cui alla tabella dell' Allegato A;
- allevamenti ovi caprini stanziali: accertamento sierologico, effettuato con cadenza biennale, nei 120 gg precedenti la partenza, su tutti i capi superiori ai 6 mesi di età.

Prima dalla discesa dai pascoli estivi (demonticazione), è necessario ripetere gli accertamenti sanitari, con le stesse modalità di cui alla Tabella dell'Allegato A, nei seguenti casi:

- allevamenti stanziali che in alpeggio sono venuti in contatto con greggi vaganti;
- ogni qual volta la ASL lo reputa opportuno;
- su disposizione regionale, a seguito di particolari situazioni epidemiologiche.

- **Equidi**

Gli equidi devono essere identificati e scortati da un documento di identificazione conformemente alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)" di cui al DM 29/12/2009 e sottoposti con esito negativo agli accertamenti sanitari nei confronti dell'anemia infettiva equina secondo le modalità di cui alla OM 06/08/2010.

- **Cani**

I cani al seguito delle greggi o degli allevamenti di ogni specie che praticano l'alpeggio, devono essere identificati, iscritti in anagrafe e regolarmente vaccinati contro la rabbia.

Inoltre i cani al seguito delle greggi devono essere sottoposti, annualmente ma comunque prima della monticazione ad accertamento sierologico nei confronti della brucellosi.

L'esito di tali controlli deve essere riportato su idonea certificazione o su libretto sanitario/passaporto.

